

Deliberazione della Giunta Regionale 9 agosto 2019, n. 11-202

Articolo 12 comma 2 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5. (Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria). Indirizzi in ordine all'applicazione delle percentuali previste per i cacciatori residenti in altre regioni o all'estero, ivi compresi i cacciatori temporanei.

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

la legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'art. 14 comma 5, stabilisce che ogni cacciatore può avere accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione, mentre il successivo comma 9 affida alle Regioni, sentiti gli organi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, il compito di definire il numero dei cacciatori non residenti ammissibili e di regolamentarne l'accesso;

la legge regionale 19 giugno 2018 n. 5 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria" all'art. 12 *"Ammissione dei cacciatori negli ATC e nei CA e partecipazione finanziaria"* comma 2 prevede che *"I cacciatori residenti in altre regioni o all'estero, ivi compresi i cacciatori temporanei possono essere ammessi in misura non superiore al 5 per cento dei cacciatori ammissibili per ogni ATC o CA; tale limite non si applica per l'adesione ad ATC ed a CA per il prelievo venatorio alla specie cinghiale e per il completamento dei piani selettivi alla specie capriolo e può essere modificato negli ATC fino ad un massimo del 10 per cento, su richiesta dei comitati di gestione, dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente."*

Considerato che con DGR n. 23 – 8588 del 22 marzo 2019, dopo aver acquisito il parere favorevole della competente III Commissione Consiliare, è stato disposto, relativamente agli ATC che ne avevano fatto richiesta (ATC AL1 ed AL2, ATC AL3 ed ATC AL4, ATC AT1 ed ATC AT2, ATC BI1, ATC CN2 ed ATC CN3, ATC CN4 ed ATC CN5, ATC NO1 e NO2, ATC TO1 ed ATC TO2, ATC VC1 ed ATC VC2), di innalzare fino al 10% la percentuale dei cacciatori residenti in altre regioni italiane o all'estero, ivi compresi i cacciatori temporanei, che vi potevano essere ammessi.

Visto il comma 7 dell'articolo 28 della legge regionale 5/2018 secondo il quale gli atti amministrativi finora adottati dalla Giunta regionale, dalle province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della precedente normativa, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la medesima legge 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Rilevato quindi che, ai sensi del suddetto comma 7 dell'articolo 28, la DGR n. 90-3600 del 19 marzo 2012 e ss.mm.ii. ("Criteri ed indirizzi in ordine all'ammissione dei cacciatori negli ATC e CA), deve considerarsi tutt'ora vigente per le parti che con quest'ultima legge non contrastino.

Preso atto delle richieste pervenute al Settore Infrastrutture, Territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, Caccia e pesca circa la corretta applicazione dell'articolo 12, comma 2, della l.r. 5/2018 ed, in particolare circa l'esatto significato da attribuire all'espressione utilizzata dal legislatore regionale "possono essere ammessi", se tale nuova disposizione debba riferirsi *"ai soli casi in cui l'attuale percentuale di foranei sia al di sotto del 5% dei cacciatori ammissibili"* (così da istruire ed accogliere le nuove domande di ammissione fino al raggiungimento del 5%) oppure vada riferita anche alle fattispecie disciplinate dall'art. 1 della sopra richiamata DGR n. 90-3600 del 19 marzo 2012 e ss.mm.ii. ("Conferma dell'ammissione").

Rilevato che la medesima DGR n. 90-3600 del 19 marzo 2012, relativamente in particolare, all'ammissione dei cacciatori residenti in altre regioni o all'estero, detta una disciplina specifica circa il procedimento da seguire, distinguendo tra cacciatori ammessi negli anni precedenti che vogliono solo confermare la loro ammissione per la stagione venatoria corrente (Art. 1 "Conferma dell'ammissione") e cacciatori che presentino invece domanda di ammissione (Art 2 "Domanda di ammissione").

Ritenuto pertanto di fornire i seguenti indirizzi circa l'applicazione della percentuale prevista per l'ammissione dei cacciatori residenti in altre regioni o all'estero, ivi compresi i cacciatori

temporanei:

- i cacciatori residenti in altre regioni o all'estero, ivi compresi i cacciatori temporanei, ammessi agli A.T.C. o C.A. nella precedente stagione venatoria ai sensi dell'art. 1 ("Conferma dell'ammissione"), possono essere confermati nella corrente stagione anche se la loro percentuale rispetto al totale dei cacciatori ammissibili superi i limiti fissati dall'articolo 12 comma 2:
- in tal caso (superamento della citata percentuale), l'ATC e/o il CA non possono procedere ad ulteriori ammissioni fino a quando non vengano nuovamente rispettati i limiti di cui sopra;
- le domande di ammissione presentate ai sensi dell'art. 2 ("Domanda di ammissione") dai cacciatori residenti in altre regioni o all'estero, ivi compresi i cacciatori temporanei, possono essere istruite e accolte da parte degli ATC e CA fino al raggiungimento del 5% dei cacciatori ammissibili per ogni ATC o CA o eventualmente del 10% per i soli ATC che siano stati autorizzati all'innalzamento della percentuale con la DGR n. 23 – 8588 del 22 marzo 2019.

Considerato che tale applicazione dell'art. 12, comma 2, più volte citato, consentendo di conciliare l'esigenza di preservare le situazioni consolidate in capo ai cacciatori già ammessi nelle precedenti stagioni venatorie con quella di rispettare il dettato normativo assicura, nella piena osservanza dell'indice di densità venatoria (numero massimo di cacciatori ammissibili) di cui all'art. 14 della L. 157/1992, il bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti ed il perseguimento dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa;

considerato altresì che è intenzione della Giunta regionale procedere ad un intervento legislativo utile a fornire ulteriori indicazioni sugli indirizzi da seguire in ordine all'applicazione delle percentuali previste per i cacciatori residenti in altre regioni o all'estero, ivi compresi i cacciatori temporanei;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

per quanto sopra premesso e considerato la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di fornire i seguenti indirizzi per l'applicazione delle percentuali previste per i cacciatori residenti in altre regioni o all'estero, ivi compresi i cacciatori temporanei:
- i cacciatori residenti in altre regioni o all'estero, ivi compresi i cacciatori temporanei, ammessi agli A.T.C. o C.A. nella precedente stagione venatoria ai sensi dell'art. 1 ("Conferma dell'ammissione"), possono essere confermati nella corrente stagione anche se la loro percentuale rispetto al totale dei cacciatori ammissibili superi i limiti fissati dall'articolo 12 comma 2:
- in tal caso (superamento della citata percentuale), l'ATC e/o il CA non possono procedere ad ulteriori ammissioni fino a quando non vengano nuovamente rispettati i limiti di cui sopra;
- le domande di ammissione presentate ai sensi dell'art. 2 ("Domanda di ammissione") dai cacciatori residenti in altre regioni o all'estero, ivi compresi i cacciatori temporanei, possono essere istruite e accolte da parte degli ATC e CA fino al raggiungimento del 5% dei cacciatori ammissibili per ogni ATC o CA o eventualmente del 10% per i soli ATC che siano stati autorizzati all'innalzamento della percentuale con la DGR n. 23 – 8588 del 22 marzo 2019;
- di stabilire, alla luce di quanto sopra, che gli organismi di gestione degli ATC e CA possono, anche in deroga al termine fissato dall'articolo 1 della DGR n. 90-3600 del 19 marzo 2012 e ss.mm.ii, procedere alle conferme delle ammissioni dei cacciatori residenti in altre regioni o all'estero che, pur ammessi nelle precedenti stagioni venatorie, si erano visti rifiutare la conferma;
- di demandare al Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca di dare ampia diffusione del provvedimento, anche tramite apposita comunicazione pubblicata sul sito istituzionale;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12.10.2010 n. 22.

(omissis)